



COMUNE DI TRAMONTI

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65

del 23.05.2019

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PENALE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO-DETERMINAZIONI.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventitre** mese di **maggio** alle ore **18,41** nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del dott. Antonio Giordano, nelle persone dei signori:

- | | | |
|----|------------------------------|-------------|
| 1) | Dott. Giordano Antonio | Sindaco |
| 2) | Rag. Amatruda Domenico | } Assessori |
| 3) | Sig. Savino Vincenzo | |
| 4) | Dott.ssa Fortiguerra Arianna | |
| 5) | Sig.ra Siani Assunta | |

Assenti i signori: -----

Assiste il Segretario Generale **dott.ssa Mirla Troncione**.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 del D. L.vo 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: "RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PENALE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO-DETERMINAZIONI";

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: "RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PENALE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO-DETERMINAZIONI".
- 2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PENALE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO-DETERMINAZIONI.

Il Sindaco

Premesso:

- che il sig. *****, già dipendente comunale, con nota prot. N. 10957 del 31.10.2018, sollecitava il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale iscritto al n. 1764/2014 RGNR, al quale è stato sottoposto per fatti verificatisi nell'esercizio delle proprie mansioni di Responsabile **** e nell'espletamento delle proprie funzioni;

Preso atto

che con nota prot. N. 8206 del 24.11.2014 il dipendente in questione notiziava l'ente comunale dell'apertura del procedimento penale e a suo carico comunicando la nomina del difensore di fiducia;

che con decreto n. 7259 del 16.12.2014 del Presidente della sezione GIP del Tribunale di Salerno è stata disposta l'archiviazione del procedimento in argomento, su richiesta del Pubblico Ministero;

Considerato che:

- l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 stabilisce che "il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento [...]. In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa [...]";

- la giurisprudenza in materia, nel delineare le condizioni di ammissibilità della normativa richiamata, ha precisato che:

a) per poter obbligare l'ente locale all'assunzione a proprio carico degli oneri di difesa nei confronti dei propri dipendenti, deve esserci una stretta connessione tra il procedimento civile e/o penale e la carica dell'ufficio rivestito dal dipendente locale ovvero che i fatti attribuiti al dipendente devono essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, quindi, compiuti nell'assolvimento delle attività d'ufficio e/o dei suoi compiti istituzionali (ex multis, CGA sez. giurisd. 2.05.2011 n. 347; Cons. St. del 29.04.2005 n. 2041);

b) in ogni caso, non deve sussistere conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dal dipendente, ove lo stesso adempia ai compiti del suo ufficio (cons. St., sez. V, 9 ottobre 2006 n. 5986);

c) il procedimento deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena;

d) il legale deve essere stato scelto, preventivamente, di comune gradimento e deve essere assente qualsivoglia dolo o colpa grave del dipendente;

- che la giurisprudenza espressasi in materia ha chiarito come l'assunzione da parte dell'ente locale dell'onere relativo alle spese dell'assistenza legale deve essere conseguenza di alcune valutazioni che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse al fine di assicurare una corretta e razionale amministrazione delle risorse economiche ed a tutela del proprio decoro e della propria immagine;

- che, pertanto, l'ente prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio dipendente, è tenuto a valutare la sussistenza di alcuni presupposti imprescindibili, ovvero sia la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi nonché la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale con la funzione espletata e con l'ufficio rivestito dal pubblico dipendente, l'assenza di possibile conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'ente e, infine, una sentenza di assoluzione con formula piena, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

Verificati gli atti e documenti relativi al celebrato procedimento penale, trasmessi dal dipendente sig.***** per le necessarie e connesse valutazioni da parte di questo Ente, ovvero che:

a) i fatti oggetto di contestazione in sede penale (quali definitivamente accertati in tale sede) sono stati posti in essere dal dipendente ***** nell'esercizio delle proprie funzioni di Responsabile del***** e nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio;

b) la vicenda giudiziaria riferita è direttamente connessa con la funzione rivestita, nell'occorso, dal dipendente*****;

c) effettuata la necessaria valutazione ex post, non è ravvisabile alcun conflitto di interesse tra l'atto compiuto dal dipendente – accertato come compiuto nell'adempimento di obblighi imposti dalla legge – ed i fini istituzionali dell'ente;

d) che, per detta ragione, è ravvisabile, altresì, il presupposto della esigenza di tutela dei diritti e degli interessi dell'ente, nonché della propria immagine, richiesto dalla normativa richiamata;

e) che il giudizio penale si è concluso con un decreto di archiviazione perché "...alcuna condotta di indebito favoreggiamento attraverso il compimento di atti illegittimi (art 323 c.p.) può individuarsi a carico dell'operato del responsabile....";

Considerato, altresì, che la richiesta di rimborso è stata avanzata dal dipendente *****all'esito del procedimento penale conclusosi;

la giurisprudenza maggioritaria si è espressa nel senso della rimborsabilità ex post delle spese dell'assistenza legale perché il diritto di difesa non può subire limitazioni alcune, purché in presenza di una formula assolutoria (TAR Abruzzo Pescara 7 marzo 1997 n. 108, TAR Venezia del 05.10.1999 n. 1505, Corte dei Conti sez. giurisd. Lazio sent. 13.07.2009 n. 1356, Corte dei conti sez. contr. Veneto, pareri 184 e 245/2012 e sez. giurisd. Puglia sent. 787/2012);

Vista la fattura emessa dall'avv. Gino Bove debitamente quietanzata;

Ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta di rimborso delle spese legali avanzate dal sig.***** per la complessiva somma di € 4.233,58;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all'art. 49 comma 1° d., lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

DI ACCOGLIERE per le ragioni in premessa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, la richiesta di rimborso, avanzata dal dipendente comunale sig. *****, della complessiva somma di € 4.233,58, quale spesa per l'assistenza e la difesa legale nel procedimento penale iscritto al n.1764/2014 RGNR del Tribunale di Salerno, al quale è stato sottoposto per fatti verificatisi nell'esercizio delle proprie mansioni di Responsabile ***** e nell'espletamento delle proprie funzioni;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'ufficio personale gli atti consequenziali dando atto che la somma suddetta, trova imputazione nel seguente modo: cap. 1058, Tit. 1, Miss. 1 Progr. 2 del corrente bilancio di previsione 2020 - 2022;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

Il Sindaco

f.to Dott. Antonio Giordano

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

La sottoscritta dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 23.05.2019

Il Segretario Comunale

Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali

f.to dott.ssa Mirla Troncone

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Contabilità e Finanze, in ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 23.05.2019

Il Responsabile del Settore Contabilità e Finanze

f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
f.to dott. Antonio Giordano

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 38, co. 3, dello statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio *on line* di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. 1978, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 18.02.2020

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

E' copia conforme all'originale.

Tramonti, li 18.02.2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone

.....

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell'art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, li 23/05/2019

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla